



128/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti ai n. **61266** e **61340** del registro di segreteria, proposti da:

- **FERRAZZA Giorgio**, nato a Tione di Trento (TN) il 13 ottobre 1957, c.f. FRRGRG57R13L174R e **VIVIANI Massimo** nato a Giustino (TN) il 7 settembre 1971, c.f. VVNMSM71P07E065T, rappresentati e difesi dell'avv. Tullio Marchetti, c.f. MRCTLL60P23L174Y e dall'avv. Carmen Collini, c.f. CLLCMN69E66L174E e con gli stessi elettivamente domiciliati a Tione di Trento, viale Dante 24, e presso l'indirizzo pec tullio.marchetti@pectrentoavvocati.it, come da delega in atti; - *appellanti*
- **MASE' Joseph**, nato in USA il 21 novembre 1968, c.f. MSAJPH68S21Z404G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro

Urciuoli, c.f. RCLLSN73T23L628K, pec alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it, Gianpiero Luongo, c.f. LNGGPR72H22L378P, pec gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it e Federica Scafarelli, c.f. SCFFRC70S46F839I, pec federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi domiciliato presso lo studio del terzo difensore, a Roma, via G. Borsi 4, come da delega in atti; – *appellante incidentale*

contro

- Procura generale della Corte dei conti;

- Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento; - *appellate*

avverso

la sentenza n. 6/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, depositata il 9 febbraio 2023.

VISTI gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Tullio Marchetti, per Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo; l'avv. Federica Scafarelli, per Mase' Joseph; il V.P.G. Antongiulio Martina.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante atto di citazione del 21 aprile 2021, la Procura regionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, ha contestato a Mase' Joseph quale Sindaco del Comune di Giustino, ed a Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo, quali responsabili del servizio finanziario del medesimo Comune, per il primo a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave, e per gli altri a titolo

di colpa grave, una responsabilità erariale per i danni asseritamente arrecati all'amministrazione comunale per la spesa sostenuta – in assenza di valida e legittima motivazione ed in completa estraneità rispetto alle finalità istituzionali – per far fronte agli oneri per lo svolgimento di corsi di sci nei confronti degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Giustino e degli alunni di Giustino frequentanti la Scuola Secondaria di I grado di Pinzolo; corsi organizzati da due scuole di sci negli anni dal 2016 al 2019, in asserita violazione dell'art. 14, comma 27, del d.l. 78/2010 e dell'art. 13 del d. lgs. 165/2001.

Nell'atto di citazione, il danno complessivo di euro 19.920,00 veniva contestato: per euro 13.944,00 (pari al 70%) a carico del Sindaco Mase' Joseph, "a titolo di dolo gestionale, avendo egli consapevolmente disposto l'impegno finanziario dell'Ente secondo le proprie personali convinzioni ed al di fuori di qualsiasi modulo procedurale"; per euro 3.204,00 (pari al 30% di 10.860,00 quale somma delle determinazioni di spesa dal medesimo convenuto adottate) a carico di Ferrazza Giorgio, a titolo di colpa grave; - per euro 2.772,00 (pari al 30% di 9.240,00 quale somma delle determinazioni di spesa dal medesimo convenuto adottate) a carico di Viviani Massimo, a titolo di colpa grave.

La Procura contabile, in particolare, deduceva che al di là di generici apprezzamenti rispetto alle iniziative promosse dal Comune di Giustino per "accrescere la partecipazione dei ragazzi alle varie attività sportive al fine di sensibilizzarli all'importanza e ai valori dello sport come completamento della loro formazione personale", le determinazioni amministrative non formulavano alcuno specifico richiamo ad atti o provvedimenti dell'Ente,

di carattere anche programmatico, che contemplassero l'assunzione di iniziative tanto onerose, le quali risultavano in definitiva qualificabili come atti di liberalità, che non trovavano attinenza rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente.

La sentenza n. 6/2023 della Sezione regionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha ritenuto che la spesa sostenuta dal Comune per finanziare integralmente i corsi di sci non sarebbe estranea rispetto alle finalità istituzionali di un ente territoriale. Tuttavia, l'Amministrazione non avrebbe seguito le procedure previste dall'art. 12 della l. n. 241/1990 e dall'art. 19 della l.p. n. 23/1992, come anche dal regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone e a enti pubblici e privati, le quali sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte dell'amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha escluso il dolo nel comportamento del Sindaco e, nel merito, ha condannato i tre convenuti, a titolo di colpa grave, con ripartizione del danno in tre quote uguali di euro 6.640,00 per ciascuno.

Mediante atto notificato il 21 dicembre 2023 alla Procura regionale del Trentino-Alto Adige, sede di Trento ed ai difensori di Mase' Joseph e depositato in segreteria il 22 dicembre 2023, Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo hanno impugnato la predetta sentenza, lamentando che la stessa sia incorsa in errori, con riferimento ai seguenti profili: 1) insussistenza del danno erariale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c.; erronea e insufficiente motivazione; erronea applicazione della l.p.

23/1992 art. 19 e della norma statale d.lgs. n. 33/2013 art. 26; 3) quantificazione del danno e sua ripartizione; carenza istruttoria; travisamento dei fatti; violazione delle norme di logica e ragionevolezza; 4) insussistenza della colpa grave nelle condotte dei convenuti; ed hanno quindi concluso: 1) annullare la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) in ogni caso riformare la sentenza, con l'assoluzione degli appellanti per inesistenza del danno erariale, per infondatezza delle violazioni contestate, per difetto del requisito della colpa grave ovvero nella forma che sarà ritenuta più idonea dalla Corte; - in via subordinata, riportare il danno alla sua misura minima quale perdita di chances; - in via di ulteriore subordine, in virtù del potere di riduzione, ridurre la somma a carico di Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti sia in primo grado che in appello; in via istruttoria: con richiesta, ex art. 194 c.g.c., ricorrendone i presupposti, di poter produrre gli elenchi dei partecipanti ai corsi relativi agli anni 2016, 2017, 2018.

Gli appellanti Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo, dopo aver notificato in data 21 dicembre 2023 il predetto atto di appello, che ha assunto il numero di registro generale n. 61266, hanno depositato un atto di rinuncia all'appello stesso in data 1° febbraio 2024.

Mediante un successivo atto notificato il 3 febbraio 2024 alla Procura generale, alla Procura regionale del Trentino-Alto Adige, sede di Trento ed ai difensori di Mase' Joseph e depositato in segreteria l'8 febbraio 2024, i medesimi Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo hanno impugnato nuovamente la sentenza n. 6/2023, sul presupposto, indicato nella prospettazione difensiva, che il termine c.d. lungo per la proposizione

dell'appello era in scadenza al 9 febbraio 2024 e che il termine di sessanta giorni dalla notifica del primo appello (21 dicembre 2023) era ancora pendente. Il giudizio ha assunto il n. 61340 del registro generale. I motivi di appello e le conclusioni trovano complessiva corrispondenza con il contenuto del primo appello.

Nel giudizio contrassegnato con il n. 61340 del registro generale, mediante atto notificato alle controparti il 2 febbraio 2024 e depositato in segreteria il 20 febbraio 2024, Mase' Joseph ha impugnato in via incidentale la sentenza n. 6/2023 della Sezione trentina, svolgendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c in relazione all'art. 112 c.p.c., e conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ultrapetizione e/o extrapetizione; violazione ed errata applicazione degli artt. 7 l. n. 241/1990, 19 della l.p. n. 23/1992 e del d.lgs. n. 33/2013; motivazione erronea e/o contraddittoria; errata valutazione delle risultanze istruttorie; 2) travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie; violazione dell'art. 1, comma ter, della l. n. 20/1994, assenza di colpa grave e difetto di legittimazione passiva; motivazione illogica e contraddittoria; violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c, in relazione all'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia; violazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c.; 3) mancato, e non motivato, esercizio del potere di riduzione dell'addebito: omessa pronuncia, carenza totale di motivazione e violazione dell'art. 83 del R.D. n. 2440/1923, dell'art. 52 del R.D. n. 1214/1934, dell'art. 19 d.P.R. 10.01.1957 n. 3 e dell'art. 1 della l. 14.01.1994 n. 20 e dell'art. 83 c.g.c; omessa pronuncia e violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c.; ha, quindi,

concluso: - in riforma dell'impugnata sentenza: a) nel merito ed in via principale, rigettare e respingere, per inammissibilità e infondatezza le domande formulate dalla Procura, dichiarando l'appellante non responsabile di danno erariale e conseguentemente assolverlo da ogni addebito, con tutte le conseguenze di legge; b) nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ravvisata la responsabilità dell'odierno appellante, ridurre il danno a giustizia e/o comunque rideterminare la percentuale di esso; c) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità erariale dell'appellante, ridurre l'addebito a carico dello stesso.

La Procura generale, relativamente ad entrambi i giudizi proposti avverso la sentenza in epigrafe, ha depositato le proprie conclusioni il 4 settembre 2025, con cui: - ha rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto da Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo, per avervi le parti rinunciato con atto depositato l'8 febbraio 2024; - ha lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo, a causa di un presunto conflitto di interessi in capo allo stesso procuratore, che ha assunto la difesa di entrambi gli appellanti; - ha eccepito inammissibilità della produzione documentale, in quanto gli appellanti non hanno allegato né provato di non averli potuti produrre; - ha evidenziato la palese infondatezza dei motivi di gravame, anche per quanto attiene alla asserita non corrispondenza tra chiesto e pronunciato; - ha stigmatizzato la condotta del Sindaco, il quale avrebbe "consapevolmente disposto l'impegno finanziario dell'Enteal di fuori di qualsiasi modulo procedurale" (pag. 8 punto 13 citazione); - ha sottolineato che le

contestazioni della Procura regionale nei confronti degli odierni appellanti investissero con chiari ed univoci riferimenti anche normativi, non solo l'*an*, ma anche il *quomodo* della spesa e la verifica dei relativi presupposti, sia con riferimento ai beneficiari dell'intervento e cioè agli studenti ammessi ai corsi, all'effettivo svolgimento dei corsi ed all'effettiva frequenza da parte degli studenti ammessi, sia avuto riguardo all'individuazione degli operatori che avrebbero organizzato e fornito i corsi e che hanno percepito l'importo del finanziamento, beneficiari di un affidamento diretto operato non solo senza il previo espletamento di qualsiasi gara (o procedura di evidenza pubblica) ancorché informale, ma anche senza il minimo confronto comparativo con le condizioni che fossero offerte da altre organizzazioni; ha sottolineato che la Sezione regionale, stante il principio *iura novit Curia*, ha il potere di individuare ed applicare le norme che si riferiscono alla questione controversa; - ha evidenziato che le irregolarità sarebbero afferenti non solo alla violazione delle regole della concorrenza, ma avrebbero come perimetro l'intero arco di svolgimento dell'attività amministrativa relativa al finanziamento dei corsi *de quibus*, a cominciare dalla mancanza della relativa programmazione e della preventiva determinazione dei criteri di concessione dell'ausilio finanziario pubblico e di individuazione dei soggetti beneficiari, sino alla verifica dell'effettiva frequenza e partecipazione ai corsi dei soggetti iscritti, per cui sarebbe stato correttamente assunto, quale danno erariale, l'intero ammontare degli esborsi effettuati a detto titolo e non solo il maggior esborso presumibilmente sopportato in dipendenza della violazione delle regole della concorrenza ovvero per la mancanza di un confronto

competitivo fra operatori parimenti idonei a fornire la prestazione, sicché infondate sarebbero le doglianze prospettate dagli appellanti in punto di quantificazione dei danni; - ha rilevato che le lettere inviate dal Sindaco agli utenti sono anteriori alle determinazioni amministrative, per cui sarebbe inapplicabile l'esimente politica. Ha, quindi, concluso, chiedendo: - dichiarare l'estinzione del giudizio di appello n. 61266 proposto da Ferrazza e da Viviani, dichiarando il passaggio in giudicato nei loro confronti della sentenza appellata; - dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello iscritto al n. 61340, proposto da Ferrazza e da Viviani; - rigettare l'appello "incidentale" iscritto al n. 61340 proposto da Mase'; - per l'effetto, confermare la sentenza appellata, e condannare gli appellanti alle spese del procedimento n. 61340.

Con memoria del 22 dicembre 2025, Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo hanno contrastato le pretese della Procura generale in ordine all'inammissibilità dell'appello successivo alla rinuncia del primo, essendo ancora pendente il termine di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe e non essendo intervenuta alcuna pronuncia del Giudice; nell'atto di rinuncia del 1° febbraio 2024 gli appellanti avevano già evidenziato che le controparti non si erano costituite e che non era stata fissata l'udienza di discussione; nessuna incompatibilità sarebbe sorta tra le posizioni dei due appellanti, essendo Viviani Massimo succeduto a Ferrazza Giorgio il 30 giugno 2018; infine, le produzioni documentali relative alle presenze degli alunni ai corsi formativi sarebbero ammissibili.

Nel merito, gli appellanti hanno insistito per l'accoglimento dell'appello iscritto al n. 61340, essendo le somme corrisposte regolarmente stanziate

nei bilanci dell'ente e non essendo stata violata alcuna norma.

Mase' Josphe ha depositato memoria in data 25 dicembre 2025, illustrando i motivi di impugnazione già interposti con l'appello incidentale, relativamente alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (la Procura regionale avrebbe contestato l'illegittimità del sostenimento della spesa, mentre il Giudicante avrebbe fatto leva sul mancato rispetto dei principi di erogazione dei contributi pubblici ex art. 12 l. n. 241/1990), relativamente al ruolo meramente "informativo" svolto dal Sindaco nel diffondere la notizia dei contributi per gli alunni delle scuole dell'obbligo, e relativamente al mancato uso della riduzione dell'addebito.

Mediante ordinanza a verbale resa all'udienza del 16 gennaio 2026, entrambi i giudizi sono stati rinviati all'udienza dell'8 maggio 2026, al fine di consentire alle parti appellanti di argomentare in ordine alle eventuali implicazioni derivanti dalle sopravvenute norme introdotte dalla legge n. 1 del 2026.

Con memoria del 13 aprile 2026, Mase' Joseph ha insistito, nel merito, per l'accoglimento dell'appello e, relativamente alla legge n. 1 del 2026, ha evidenziato che non sarebbe configurabile alcuna colpa grave, stante la mancata violazione manifesta di norme, né travisamento del fatto; inoltre, l'appellante, quale organo politico, verserebbe in stato di buona fede, da presumere fino a prova contraria.

Con memoria del 15 aprile 2026, Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo hanno invocato assenza di colpa grave e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo del danno secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 1 del 2026.

All'udienza dell'8 maggio 2026, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone preliminarmente la riunione degli appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

La Sezione evidenzia che l'atto di appello di Mase' Joseph, di natura autonoma e proposto tempestivamente rispetto al termine per impugnare, è da qualificarsi incidentale, poiché, in caso di più atti di appello proposti in via autonoma contro la stessa sentenza, l'atto successivo al primo si converte in appello incidentale, purché sia stato notificato nel termine di impugnazione (*ex plurimis* Cass. 10229/2025, 10124/2009 e 21745/2006).

In primo luogo, va constatata la rinuncia al primo atto di appello (R.G. 61266) presentato da Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo e va, nel contempo, respinta l'eccezione di inammissibilità del secondo atto di appello (R.G. 61340) presentato dagli stessi – nel rispetto dei termini di impugnazione, prima della costituzione di parte convenuta e senza una sopravvenuta pronuncia giudiziale – in funzione della rinuncia al primo atto di appello. Tale eccezione va respinta in ossequio a quanto recentemente chiarito dal Giudice di legittimità, secondo cui, in conformità ai principi costituzionali del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, e quindi a ridurre le ipotesi di inammissibilità, escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge, il principio di consumazione dell'impugnazione

è da intendere in senso restrittivo, precludendo lo stesso la riproposizione del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile (anche se non è scaduto il termine previsto dalla legge) solo nel caso in cui sia già intervenuta declaratoria di inammissibilità, e non anche nel caso in cui la parte emendi il citato vizio, come avviene nel caso di secondo ricorso proposto dalla parte che esplicitamente ha rinunciato al primo (Cass. 7344/2012; sulla stessa linea Cass. 18604/2014, 2478/2016 e 4754/2018).

Va, inoltre, respinta l'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione proposta da Ferrazza e Viviani, formulata dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, in funzione di un presunto conflitto di interesse in capo allo stesso difensore, in quanto i due funzionari si sono avvicinati cronologicamente nell'incarico, senza che abbia avuto luogo alcuna sovrapposizione.

Ciò premesso, sotto il profilo oggettivo, la condotta contestata dalla Procura regionale, e poi affermata nella sentenza del Giudice di primo grado, è connotata dalla erogazione di somme per lo svolgimento di corsi di sci e snowboard in favore di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Giustino.

La contrarietà in termini assoluti della condotta tenuta rispetto ad un concetto astratto di liceità non emerge in modo chiaro ed evidente nella vicenda in esame, tanto che il Giudice di primo grado ha, in sostanza, riconfigurato la contestazione, concentrandola non più sulla impossibilità di remunerare lo svolgimento dei corsi di formazione in favore dei minori residenti, bensì sul mancato rispetto delle regole, previste dall'art. 12 della l. n. 241 del 1990, relative alle modalità per l'attribuzione dei benefici

economici riconosciuti dal Comune per lo svolgimento dei corsi stessi.

Si tratta di corsi rivolti alla generalità dei minori residenti, per finalità sportive e ricreative, di recente riconosciute dall'ordinamento anche a livello costituzionale, nel 2023, con l'introduzione dell'ultimo comma all'art. 33: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

In ordine all'elemento soggettivo, ritiene questo Giudicante che debba essere vagliato se, nella condotta tenuta dal Sindaco e dai funzionari, sia ravvisabile la colpa grave, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

La nozione di colpa grave, riformulata e tipizzata nell'art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, descrive in modo restrittivo i casi in cui va ravvisato tale elemento soggettivo ai fini del danno erariale; occorre che la condotta sia caratterizzata da errori manifesti e inescusabili; vengono, inoltre, in rilievo i casi di legittimo affidamento, da parte dell'agente pubblico, in indirizzi ermeneutici qualificati.

Osserva il Collegio che il motivo di impugnazione svolto dagli appellanti in relazione all'assenza di colpa grave è fondato

Il comportamento dei convenuti non appare, infatti, caratterizzato da una spregiudicata inosservanza di regole, essendo, al contrario, ispirato a favorire l'accesso alla pratica sportiva dello sci verso i frequentanti la scuola dell'obbligo.

Affinché sussista colpa grave, non rileva una semplice negligenza; occorre una sprezzante trascuratezza dei propri doveri d'ufficio o una macroscopica violazione delle norme. L'assenza di colpa grave si configura

quando il comportamento non supera la soglia dell'inescusabilità.

In materia, l'art. 1, comma 1, lett. "a", della legge n. 1 del 2026 ha disposto, con norma di immediata applicazione ai sensi del successivo art. 6, che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Le ipotesi di esenzione da responsabilità sotto il profilo della gravità della colpa, previste dal novellato art. 1 della legge n. 20 del 1994, appaiono presenti nel caso di specie, con riferimento alla scusabilità ed al carattere non grave dell'inosservanza di regole.

I convenuti hanno infatti agito con la finalità di predisporre, a favore delle generalità degli utenti, residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'obbligo, l'accesso a corsi sportivi per l'avviamento alla disciplina dello sci, in un contesto caratterizzato da una posizione geografica nel settore alpino, che si presenta favorevole e congeniale a tale pratica sportiva.

Come già in precedenza osservato, la stessa Sezione territoriale, partendo dalla contestazione formulata dal Requirente, basata sulla illiceità in termini assoluti delle condotte attribuite ai convenuti, si è risolta ad

ammettere la possibilità di finanziare l'apprestamento dei corsi, nel momento in cui ha pronunciato una condanna relativa soltanto alle modalità di attribuzione dell'incarico all'affidatario indicato dal Comune.

Anche quest'ultima violazione, relativa alle modalità di incarico, non è tuttavia sufficientemente delineata, in quanto il Requirente non ne ha fatto oggetto di contestazione (mirando ad affermare l'illiceità in sé degli incarichi) e non vi traccia in atti che gli stessi incarichi attribuiti ad altri soggetti avrebbero potuto consentire al Comune di conseguire un risparmio ed in quale misura.

In sostanza, la condotta degli attuali appellanti è stata posta in essere, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in un contesto sfornito di un adeguato grado di chiarezza e precisione sulle norme asseritamente violate.

Non risultano inoltre, né sono stati segnalati o invocati, indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti in materia, all'epoca dei fatti, su cui gli agenti pubblici avrebbero potuto fare in ipotesi affidamento, in senso positivo o negativo, per orientare il proprio operato rispetto alle condotte in contestazione.

Ritiene la Sezione che le violazioni contestate dal Requirente, in funzione del comportamento tenuto dagli attuali appellanti per rendere disponibile la pratica sportiva agli alunni della scuola dell'obbligo, comportano in concreto che vi sia scusabilità e che l'inosservanza sia da qualificare non grave.

Il motivo di impugnazione relativo all'assenza di colpa grave è quindi meritevole di essere accolto.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni,

le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, gli appelli vanno accolti.

Le spese di difesa seguono l'esito della controversia e sono liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a deliberare sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa constatazione della rinuncia all'appello proposto da **Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo** ed iscritto al n. **61266** del Ruolo Generale, accoglie l'appello principale proposto da **Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo** e l'appello incidentale proposto da **Mase' Joseph** ed iscritti al n. **61340** del Ruolo Generale e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 6/2023 del 9 febbraio 2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento. Liquidava le spese di difesa a carico del Comune di Giustino in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Ferrazza Giorgio e Viviani Massimo ed in euro 1.600,00 (milleseicento/00) in favore di Mase' Joseph, in entrambi i casi oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Fabio Gaetano Galeffi

Enrico Torri

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente